



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO SULLE PROBLEMATICHE ECOLOGICHE E AMBIENTALI

Approvato con delibera C.C. n. 23 del 16/2/2001
Modificato con delibera C.C. n. 32 del 14/3/2001 a seguito O.I.
Modificato con delibera C.C. n. 44 del 09/06/2006

Art. 1

Il Comune ogni anno, in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, con apposita delibera, individua le iniziative da valorizzare al fine di:

- recuperare ambiti ecologicamente corretti ("boschi cittadini" attualmente presso il PIP e in Via Brianza, manutenzione residui stradali, pulizia parchi comunali, ecc.),
- sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ecologiche (smaltimento rifiuti, ecc.),
- sviluppare e divulgare adeguatamente il recupero dei rifiuti (isola ecologica, raccolta differenziata fatta a supporto della raccolta rifiuti in appalto con ditta esterna, ecc.).

Art. 2

Le risorse per ogni iniziativa sono stanziare all'interno di apposito intervento. Le modalità di erogazione saranno stabilite con la deliberazione di cui all'art. 1.

Art. 3

Le iniziative vengono pubblicizzate tramite adeguati canali di informazione e pubblicate all'albo pretorio. I singoli e/o le associazioni possono proporsi come realizzatori delle iniziative entro 30 giorni dalla data di pubblicazione facendo domanda su apposito modulo predisposto dagli uffici.

Art. 4

L'assegnazione delle iniziative da svolgere ai singoli e/o alle associazioni verrà effettuata dal Responsabile dell'area tecnica, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5, che saranno pubblicati insieme alle iniziative proposte. Sarà data comunque preferenza ai singoli e/o associazioni che negli anni precedenti hanno svolto con soddisfazione (relazione positiva del settore ecologia), incarichi equivalenti a quelli richiesti.

Art. 5

Criteri per l'assegnazione degli incarichi:

Priorità a singoli e/o associazioni che abbiano già svolto le attività previste (per il 2001 anche in assenza di una convenzione scritta precedente);

Associazione con sede a Bernareggio (punti 10);

Associazione con sede fuori Bernareggio (punti 5)

Singolo residente (punti 15);

Singolo non residente (punti 8)

Numero di residenti partecipanti all'iniziativa (punti 1);

Numero di non residenti partecipanti all'iniziativa (punti 0,5);

A parità di punteggio prevalgono i singoli/le Associazioni che avranno per primi protocollato la domanda.

Art. 6

Le convenzioni da stipulare con i singoli e/o associazioni avranno durata annuale, prorogabile fino a sei mesi.

Schema tipo di convenzione per le attività a carattere ecologiche

TRA

Il Comune di Bernareggio (codice fiscale n.87001490157, partita I.V.A. n.00988400966), di seguito denominato Comune, con sede legale in Via Prinetti n.29 in Bernareggio, rappresentato dal Sindaco, pro-tempore Prof. Daniele Fumagalli, nato a Bernareggio il 29/04/1959 e domiciliato, per la sua carica presso la sede municipale di via Prinetti, 29, a Bernareggio;

E

PREMESSO

Che il Consiglio Comunale in data ha approvato il *Regolamento per le problematiche ecologiche e ambientali (di seguito chiamato Regolamento)*, che in sede di approvazione del bilancio 200.. ai sensi dell'art. 1 del citato regolamento è stata individuata quale attività da finanziare

VISTE

Le richieste pervenute al protocollo che valutate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento hanno individuato nell'associazionel'assegnataria dell'intervento in questione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

(deve essere indicata una delle attività da incentivare)

ART. 2: FINALITA' DELLA CONVENZIONE

(deve essere indicata la finalità che risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. ...)

ART. 3: OBBLIGHI

L'associazione e/o singolo si impegna a stipulare adeguata assicurazione che svincoli l'Amministrazione da ogni responsabilità, civili e penali per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con oneri a carico del Comune.

ART. 4: DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata annuale e non è rinnovabile tacitamente.
In sede di approvazione del bilancio dell'anno successivo a quella di stipulazione o di rinnovo la convenzione può essere rinnovata ai sensi dell'art.5 del Regolamento.

ART. 5: CONTRIBUTI CORRISPOSTI

Per lo svolgimento dell'attività verrà corrisposta all'associazione la cifra di L. , così come stabilito

in sede di approvazione del bilancio

Le modalità di erogazione sono stabilite ai sensi dell'art.2 del regolamento.

ART. 6: FACOLTA' DI RECESSO

1. Ognuna delle parti firmatarie della presente convenzione ha facoltà di recedere dal vincolo con la stessa costituito prima della sua naturale scadenza in caso di sopravvenuti gravi e/o imprevedibili motivi, dandone comunicazione all'altra parte.

ART. 7: PENALE

1. Se il recesso avviene per azione dell'Associazione e/o singolo la stessa dovrà restituire a titolo di penale la quota proporzionale del contributo di cui all'art. 5 della convenzione, versato dal Comune, per l'attività eventualmente "non svolta",

ART. 8: CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che derivano dalla presente convenzione è competente il Foro di Monza.

ART. 9: SPESE INERENTI LA CONVENZIONE

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione (riproduzione, diritti, imposta di bollo), nonché le eventuali spese di registrazione sono a carico del Comune.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.